



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38050 Tel. 0439 719900 Fax 719999
Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227
comune@pec.comune.canalsanbovo.tn.it

CANAL SAN BOVO LI 30/01/2017

PROT. 371/17

OGGETTO: Tutale del segnalante interno.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

Richiamata la nomina del Sindaco prot. nr. 2397 dd.16/07/2013 con la quale il Segretario comunale è stato individuato quale responsabile per la prevenzione e la corruzione del Comune di Canal San Bovo;

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che il personale dipendente venga correttamente edotto in merito alle procedure di tutela in caso di segnalazioni interne di atti o di comportamenti contrari alle disposizioni di legge;

Visto il comma 51 dell'art. 1 della L. 190/2012 che testualmente dispone:

"51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e' inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio





COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38050 Tel. 0439 719900 Fax 719999
Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227
comune@pec.comune.canalsanbovo.tn.it

superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza

sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni".

Ritenuto pertanto di adempiere formalmente a quanto previsto dalla citata norma;

INVITA

Il personale dipendente a prendere visione delle disposizioni di cui all'art. 51, co 1, della L. 190/2012 e ss.mm.

Si invia copia del presente atto a tutto il personale dipendente.

Si pubblica copia del presente sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sperandio Lino

